



Nicola Colaianni

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Bari)

Poteri pubblici e laicità delle istituzioni: i giudici¹

SOMMARIO: 1. A Sergio Lariccia - 2. Come eravamo - 3. Gli anni '50 e '60: la notte fonda della laicità come eguaglianza - 4. La svolta divorzista: la laicità come distinzione degli ordini - 5. Il *regressus* degli anni '70 - 6. In vista della revisione concordataria degli anni '80 - 7. La risalita degli anni '90: la laicità come non confessionalità - 8. P.M. e C.S.M.: la laicità nell'amministrazione della giustizia - 9. L'ultima giurisprudenza e le prospettive della laicità.

1 - A Sergio Lariccia

Sono particolarmente grato agli allievi del prof. Lariccia per avermi affidato il tema della laicità dal punto di vista dei giudici. Penso che la scelta del relatore sia caduta su di me in considerazione della mia trentennale attività di magistrato, ma, di rimbalzo, essa colpisce un profilo fondamentale del lavoro di studioso di Sergio Lariccia e mi consente di tesserne l'elogio per il suo svolgimento del tema della laicità in un continuo dialogo con i giudici e con il diritto vivente. Il mio attaccamento a Sergio è avvenuto, per dir così, naturalmente, per una istintiva simpatia reciproca sul piano umano (il suo carattere accogliente e incoraggiante è comunque tale da travolgere ogni eventuale barriera), poi tramutatasi in affetto fraterno, e su quello dello studio, grazie al suo saldo ancoraggio ai fatti della vita e alla vita delle norme, in particolare di quelle della Costituzione.

In questo dialogo il genere letterario appropriato è quello della nota a sentenza: con cui si segue la vita del diritto, si aderisce alle sue pieghe o se ne prendono le distanze nello sforzo di stimolare il potere giudiziario a corrispondere alla domanda di giustizia o ad esercitare il controllo di legalità adoperando la bussola della Costituzione. In questo campo Sergio ha sempre eccelso e posto le basi dei suoi lavori di più ampio respiro, manifestando un affetto costituzionale – così lo definirei

¹ Testo della relazione svolta al convegno organizzato dagli allievi del prof. Sergio Lariccia in Roma il 7 novembre 2007 su "*Poteri pubblici e laicità delle istituzioni. Sessant'anni di esperienza costituzionale*", di prossima pubblicazione negli Atti relativi



– al tema della laicità che ne ha fatto un coerente e luminoso punto di riferimento per una generazione di studiosi, *quorum ego*.

2 - Come eravamo

Per apprezzare a che punto siamo nel rapporto del “terzo potere” con la laicità delle istituzioni bisogna vedere dov’eravamo una cinquantina d’anni fa. Anni di grande apertura e dialogo tra cattolici e marxisti, come allora usava dire confondendo categorie di fede e di filosofia politica: un famoso libro curato da Mario Gozzini, *Il dialogo alla prova*², rappresentò un punto di svolta nel dibattito politico di quegli anni, anche perché fu pubblicato dopo l’importante discorso di Togliatti a Bergamo, che invitava al dialogo comunisti e cattolici nella comune riflessione sul destino dell’uomo, e l’apertura a sinistra, cioè ad un partito libertario come quello socialista, della democrazia cristiana. Ma soprattutto erano gli anni del pontificato di Giovanni XXIII e del secondo Concilio vaticano, con le sue dichiarazioni sulla libertà religiosa e sugli ebrei, esonerati finalmente dall’accusa di deicidio.

A Tel Aviv era in pieno svolgimento il processo instaurato contro il criminale nazista Adolf Eichmann e su un settimanale torinese era comparso un articolo, in cui si contestava la legittimità di quel processo poiché gli ebrei, in quanto deicidi e “carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere valutazione qualsiasi”, erano da considerarsi “privati della possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie non appartenga”.

Offesa generica, sentenza la Corte d’appello di Genova (28.1.1963) e confermerà poi la Cassazione (n. 255/1964), diretta non a persone determinate ma a tutti coloro, indistintamente, che professano quel culto: perciò non integrante né l’offesa di tale culto mediante vilipendio di chi la professa (art. 403 c.p.) né diffamazione a mezzo stampa (art. 495 c.p.) perché nell’uno e nell’altro caso la vittima dev’essere persona determinata. Diverso sarebbe se ad essere offesi fossero i cattolici indistintamente: in soccorso nel caso verrebbe l’art. 402 che prevede e punisce il reato di vilipendio (diretto) della religione cattolica. Ma un reato analogo per il vilipendio di altre religioni, e delle comunità che le professano, non è previsto: così sentenziano all’unisono i giudici della Repubblica.

La (giovane) dottrina non condivide: revocabile in dubbio sul piano tecnico-interpretativo la ineluttabilità del rapporto da *genus a*

² M. GOZZINI (a cura di), *Il dialogo alla prova. Cattolici e comunisti italiani*, Firenze, Vallecchi, 1964.



species tra art. 402 e art. 403; sono ipotesi autonome, la prima riferendosi solo al patrimonio dogmatico e non pure alla collettività cattolica; questa è protetta dall'art. 403, che in combinato disposto con l'art. 406 tutela dunque anche le collettività di altre confessioni; le quali, con la restrizione della portata dell'art. 403, rimarrebbero prive di tutela a differenza di quella cattolica: e Lariccia avanza il malizioso sospetto che, in mancanza della norma contenuta nell'art. 402, "difficilmente si sarebbe negata applicazione all'art. 403" in caso di offesa alla collettività cattolica indistintamente³.

Come si vede, la critica veniva svolta sotto il profilo dell'eguaglianza e dell'eguale libertà di tutte le confessioni. Ma si trattava di laicità, possiamo dire con il senno del poi: ora cioè che sappiamo che la «equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose» (C. cost. 329/1997) sono il «riflesso del principio di laicità» (C. cost. 308/2000; 327/2002). Se poi si considera che a caratterizzare «nell'essenziale il fondamentale o "supremo" principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato» è «quella distinzione tra "ordini" distinti» (C. cost. 334/1996) sancita nell'art. 7, co. 1, si capisce che le linee-guida per l'interpretazione (e per il progresso della legislazione) secondo laicità erano bell'e pronte nella Costituzione: *a*) eguaglianza, sotto forma anche di ragionevolezza del sistema, nella libertà di tutte le confessioni, *b*) rigorosa distinzione di ordini, *c*) non confessionalità.

3 - Gli anni '50 e '60: la notte fonda della laicità come eguaglianza

Ed invero di questi criteri (in particolare del primo) s'era avvalsa già nel 1950 la corte d'appello di Bologna per riformare il "mostruoso"⁴ tentativo del tribunale di Ferrara di screditare ogni educazione non ispirata ai valori religiosi: l'ateismo, sentenziava, è espressione della "libertà di coscienza, conquista irrevocabile dei nostri padri" e buona educazione può essere assicurata, annotò Ascarelli⁵, anche dalla "morale laica". E non manca in quegli anni qualche "piccolo giudice",

³ S. LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere. Considerazioni intorno al reato di offese a culto ammesso nello Stato mediante vilipendio di chi lo professa*, in «Giurisprudenza italiana» 1964, II, c. 47.

⁴ Così W. BIGIAVI, *Nota* a Trib. Ferrara 31.8.1948, «*id.*», 1948, I, 2, c. 592 ss., rievocato da E. CARBONE, *Il fattore religioso nell'affidamento e nell'educazione della prole. Rileggendo Walter Bigiavi*, in «Politica del diritto», 2006, p. 673 ss.

⁵ T. A(SCARELLI), *Osservazioni* a App. Bologna 13 aprile 1950, in «Il foro italiano» 1950, I, c. 894 ss.



come avrebbe detto Leonardo Sciascia⁶, che, argomentando proprio da quelle norme costituzionali, concludo che il re è nudo, che cioè il principio della religione di stato è ormai soppresso e che, pertanto, la disparità di tutela penale non ha più ragion d'essere. A lanciare il sasso nello stagno è dapprima il pretore di Mineo alla fine del 1956 (ord. 13.12.1956) e poi quello di Martina Franca qualche mese dopo (ord. 18.10.1957), che eccepiscono la illegittimità degli artt. 404 e 724.

Ma la Corte costituzionale provvede subito a spegnere questi fuocherelli: se vengono richiamati i patti lateranensi vuol dire che secondo il Costituente l'eguale libertà è assicurata nonostante la loro vigenza. L'eguale libertà diventa così una variabile dipendente, caso per caso, dalla rigidità del richiamo dei patti lateranensi: tanta libertà, tanta eguaglianza quanta è consentita dalla incomprimibilità di quei patti (C. cost. 125/1957; 79/1958). Il messaggio che arriva dalla Consulta è univoco ed insistito: ancora il 13 maggio 1965 (sent. n. 39) ripete che l'art. 402 c.p. non contrasta con alcuna delle norme contenute negli artt. 3, 8, 19, 20 cost. C'è una maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese alla religione professata dalla maggior parte degli italiani: ce se ne vuol rendere conto?

Nel complesso la laicità per tutti gli anni cinquanta e sessanta è ingessata grazie al messaggio, eccedente quello delle specifiche questioni trattate, lanciato dalla Corte costituzionale: l'art. 7 cost. copre il dedotto e il deducibile, le singole norme concordatarie ma anche quelle deducibili nella sfera animata dallo spirito concordatario, come la tutela penale dei culti. Il messaggio arriva a chi di dovere: la Cassazione, oltre a respingere con pignoleria qualsiasi tentativo di circoscrivere la portata dei reati ed in particolar modo di quello di bestemmia (arriva a dire che è pubblica perfino la bestemmia pronunciata in auto ma a finestrino aperto, in modo che i passanti possano udirla: 899/1961), dichiara manifestamente infondate le questioni di costituzionalità che le vengono sottoposte (1734/1961, 1349/1969) e anzi addirittura (non, semplicemente, non difforme, ma) conforme a Costituzione una norma come quella incriminatrice della bestemmia nei soli confronti della religione cattolica (1576/1969).

Questo "troncare sopire, sopire troncato" di manzoniana memoria non poteva non spegnere ogni velleità egualitaria dei giudici di merito, spingendoli anzi in alcuni casi ad essere più papisti del papa. Nella giurisprudenza di quegli anni si trova di tutto: un p.m. promuove l'azione penale nei confronti di un cittadino non cattolico per aver offeso la religione cattolica rifiutando di far benedire da un prete il

⁶ L. SCIASCIA, *Porte aperte*, Milano, Adelphi, 1987.



bestiame da lui posseduto. Un altro ravviserà estremi vilipendiosi nella pubblicazione del testamento di Garibaldi, pur trattandosi di un documento storico consultabile presso un pubblico museo. Per fortuna in questi casi i giudici bocciano l'iniziativa penale: il fatto non costituisce reato, sia pure con qualche dubbio nel secondo caso (Trib. Roma, 20.1.1959; 17.11.1960). In altri casi, invece, le convalidano, almeno in prima battuta: scrivere su un manifesto "di alcune invenzioni della chiesa cattolica romana" è vilipendioso secondo il tribunale di Avezzano (9.4.1959) e dovrà intervenire la corte d'appello dell'Aquila (3.3.1960) a dire di no. Ma ancora nel 1967 per la Cassazione (n. 313) è vilipendioso affermare unilateralmente e senza consentire il dibattito che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la chiesa cattolica insegna il contrario di quanto voluto da Gesù. Si salvano le opere cinematografiche o teatrali di registi famosi, come Buñuel (Trib. Roma, 12.2.1963), Pasolini, anche se solo in appello (App. Roma 6.5.1964), Squarzina (Trib. Genova 22.6.1968).

Non parliamo delle omelie in chiesa durante la messa. Stando alla giurisprudenza, i sacerdoti sono legittimati a parlare di tutto: delle inadempienze nel pagamento dei canoni da parte di affittuari di beni ecclesiastici (Cass. 13.1.1960), del carattere anticristiano del partito comunista nel giorno delle elezioni (Pret. Trecastagni 7.12.1960), dei turbamenti sociali prodotti dagli scioperanti (Cass. 621/1967), della giustificatezza della persecuzione e dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista come effetto della maledizione divina. In ogni caso il fedele che reagisca spazientito compie *turbatio sacrorum* (Cass. 621/1967; Trib. Roma 30.4.1969).

Superfluo continuare a scorrere puntualmente la giurisprudenza sui reati in materia di sentimento religioso. Basterà notare conclusivamente che, prima di arrivare a riconoscere "l'irrilevanza del criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di religione" in una "comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse" (C. cost. 440/95), la Corte ne ha detto di cotte e di crude pur di evitare le dichiarazioni di evidente illegittimità. Il colmo fu raggiunto con la sentenza n. 14 del 1973, quando essa riuscì nell'esiguo spazio di 15 righe di motivazione a ritenere la tutela penale della sola religione cattolica (reato di bestemmia) non in contrasto con la libertà di religione secondo gli art. 8 e 19 cost. e, in forza degli stessi articoli, a "ritenere che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere ad una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica".



Videant consules, un'abdicazione al proprio potere. Infatti, l'ampia presunzione favorevole alle valutazioni del legislatore, sottesa al sindacato di costituzionalità, si rovescia in presunzione sfavorevole quando vengono a toccarsi categorie soggettivamente qualificate come quelle stabilite nell'art. 3, tra le quali appunto la religione. Allora solo argomenti particolarmente forti nella loro oggettività possono indurre a stimare compatibile una differenza di trattamento. In materia di religione l'uso non può che essere qualificato ma la Corte lo afferma solo negli anni novanta: «Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione» (C. cost. 329/1997).

4 - La svolta divorzista: la laicità come distinzione degli ordini

Visto che le norme contenute negli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., fino allora evocate, non avevano la forza di incidere sulla legislazione ordinaria in virtù dell'art. 7, per sbloccare la situazione occorreva affrontare il problema dell'interpretazione di questa norma. La Corte – osservò Jemolo⁷ a proposito delle sentenze che stiamo per esaminare – si spinge fin dove capisce che il legislatore vuole essere spinto. Ed infatti, visto il clima politico generale, aveva regolarmente svicolato, anche maldestramente come nel 1962 (n. 52) quando utilizzò un “espediente per sottrarsi alla responsabilità di una decisione molto impegnativa”⁸ sul famigerato art. 5 del Concordato: l'odiosa norma *ad personam* contro Ernesto Buonaiuti. Ora il clima era diventato favorevole grazie all'*input* indiretto fornito dall'approvazione il 1° dicembre 1970, dopo un lungo ed estenuante dibattito nel parlamento e nel paese, della legge sul divorzio, che prevedeva anche la possibilità di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Le questioni di costituzionalità cominciano a fioccare e la Corte non può continuare a nascondersi. Poteva smentire così platealmente e rapidamente il legislatore? E, d'altro canto, poteva cancellare con un tratto di penna una giurisprudenza costante ormai di tre lustri?

⁷ A.C. JEMOLO, *Primo confronto della Costituzione col Concordato davanti alla Corte costituzionale*, in «Rivista di diritto processuale», 1971, p. 299.

⁸ Così M.S. GIANNINI, *Nota a C. cost. n. 5/1962*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1962, c. 620.



La quadratura del cerchio fu trovata grazie alla riscoperta del valore del primo comma dell'art. 7 quale espressione di quella "distinzione degli ordini distinti" caratterizzante, come dirà poi la Corte nella sentenza 334/96, nella sua essenza il principio di laicità. Tale distinzione – è la seconda accezione di laicità evidenziata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale degli anni novanta - consente già nel 1971 alla Corte: 1) di individuare un ambito di legislazione unilaterale pienamente sindacabile perché, pur incrociando quella di derivazione pattizia, è ad essa estranea e perciò appartiene esclusivamente all'ordinamento dello Stato al riparo delle interferenze prodotte dall'art. 7; 2) di ammettere, inoltre, una limitata sindacabilità delle norme di derivazione pattizia nonostante il preciso riferimento al Concordato contenuto nel secondo comma dell'art. 7. Ciò "è vero", osserva la Corte (n. 30/1971), "tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato".

Il tabù è rotto. Ma, com'è evidente, dei due filoni individuati il più coltivabile (a volerlo: ciò che avverrà con molta fatica) è il primo, che consente alla Corte l'ordinario sindacato di costituzionalità. Esso viene inaugurato con la terza sentenza (n. 32) depositata lo stesso 1° marzo, che fa da battistrada a quella sul divorzio. In questione è la validità, con le necessarie conseguenze circa la trascrivibilità, della scelta del matrimonio canonico contratto da persona, che nel momento della scelta fosse incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa anche se transitoria. L'art. 16 della legge n. 847/1929 non prevede in questo caso l'impugnabilità della trascrizione: correttamente, secondo la Corte, perché "non ha affatto disciplinato, né l'avrebbe potuto, le situazioni preesistenti al matrimonio stesso, la cui regolamentazione sarebbe dovuta avvenire secondo i principi generali dell'ordinamento statale", trattandosi di "un atto di scelta logicamente anteriore alla celebrazione del matrimonio concordatario". Di conseguenza, "la norma impugnata - che non trova giustificazione nell'art. 7 della Costituzione - è illegittima in base all'art. 3 della Costituzione".

Come si vede, una norma fino allora attratta nell'orbita concordataria viene esorbitata e sottoposta all'ordinario sindacato di costituzionalità in virtù del principio di indipendenza e sovranità dello Stato nel proprio ordine. Se proprio in questa "distinzione degli ordini distinti" il principio di laicità trova la sua essenza, come specificherà la stessa Corte (334/1996) un quarto di secolo dopo, la 32/71 è la prima sentenza che motiva sulla base di questa distinzione e quindi sulla laicità.



La strada è aperta verso una pronuncia simile, e di ben più clamoroso impatto, quando, di lì a poche settimane, la Corte con la sentenza n. 169, dichiara infondata la questione di costituzionalità della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 2 l. 1.12.1970, n. 198. La dizione “sacramento del matrimonio”, che compare nell’art. 34 del Concordato, non implica un rinvio da parte dello stato alla disciplina canonistica di quel sacramento, con la nota dell’indissolubilità: “dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell’ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato”, perché “gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile”.

Non è da trascurare che questa sentenza fu tenuta ferma dalla Corte anche quando la stessa questione di lì a poco le fu posta, niente meno che dalle sezioni unite della Cassazione, sotto il profilo processuale. La composizione della Corte nel frattempo era cambiata quasi di un terzo e, come ha testimoniato successivamente l’allora presidente Bonifacio⁹, c’erano i numeri per rovesciare la prima decisione. Ma, in omaggio al “principio di continuità e di coerenza”¹⁰, la Corte la mantenne, sul presupposto che “scindere l’aspetto o profilo sostanziale dal profilo della giurisdizione, non è, dunque, possibile” sicché “la particolare questione oggi sottoposta all’esame della Corte era già logicamente ricompresa in quella, più vasta, risolta con la sentenza n. 169 del 1971”.

5 - Il regressus degli anni '70

Il secondo filone è il più ambiguo e, non a caso, risulterà quello cui maggiormente per tutto il decennio successivo farà ricorso la Corte, quasi appagata dal risultato “storico” ottenuto sul divorzio. Esso riguarda le leggi di derivazione concordataria: espressione da intendersi, a rigore, in senso stretto, come riferita alle norme concordatarie immesse nell’ordinamento attraverso la legge di esecuzione, e non pure in senso lato. Infatti, le norme di attuazione, come quelle contenute nella legge matrimoniale, siccome unilaterali andrebbero sottoposte al sindacato di costituzionalità ordinario: ma a questa necessaria precisazione la Corte perverrà solo con una sentenza,

⁹ A. LÒPEZ PINA (a cura di), *División de poderes e interpretación. Hacia una teoría de la praxis constitucional*, Madrid, Tecnos, 1987, p. 178 ss.

¹⁰ G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti*, Torino, Einaudi, 2005, p. 84.



per altro verso e nel dispositivo criticabile, del 1977 (n. 1). Nel 1971 mostra di non farsene carico e sottopone genericamente anche le norme di derivazione concordataria in senso lato al sindacato di costituzionalità speciale, che si risolve nell' esonerare le norme concordatarie dal sindacato di eguaglianza e di sottoporle a quello molto più difficoltoso dei «principi supremi».

Un'operazione ermeneutica inutile e di pura apparenza, un mero cambio di etichetta, se tra di essi fosse, come non pare dubitabile, da annoverare anche e prima di tutto quello di eguaglianza. Infatti, l'operazione era sostanziale e, ad eliminare ogni possibile dubbio in proposito, provvedeva la stessa Corte con due sentenze depositate lo stesso giorno, in cui veniva in rilievo l'art. 3 con riferimento, peraltro, proprio a norme solo in senso lato concordatarie, giacché inserite nella legge n. 847/1929 di attuazione, bensì, del concordato, ma formalmente unilaterale.

Nondimeno, la Corte (n. 31/1971) applica disinvoltamente il principio appena enunciato e, pur riconoscendo la disparità di trattamento rispetto all'ordinamento civile, non «vede come la celebrazione del matrimonio fra affini di primo grado, che il codice di diritto canonico consente, previa dispensa, possa ledere i principi supremi»: che, pertanto, non comprendono l'art. 3 invocato come parametro. Ancora più esplicita l'altra sentenza (n. 32/71) nel riconoscere, bensì, la «differenziazione di trattamento giuridico per motivi di religione» introdotta dall'art. 34 del concordato con riferimento alla scelta del rito matrimoniale, ma nell'ammettere che «tuttavia tale discriminazione non configura una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 perché la discriminazione stessa risulta, nei sensi indicati con la sentenza di pari data n. 30, espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall'art. 7, secondo comma, che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il Concordato è parte integrante».

Questo filone giurisprudenziale che nel bilanciamento fra art. 3, principio ordinario e non supremo, e art. 7 opera rigorosamente a favore di quest'ultimo conosce forse la sua espressione più clamorosa nel «caso Cordero», che tratta della libertà di insegnamento in un'università confessionale. L'art. 38 del Concordato, interpretato nel senso che prevede implicitamente la risoluzione del rapporto di lavoro per sgradimento del docente successivo all'assunzione, «non risulta contrastante con alcuna delle norme costituzionali invocate a raffronto» (C. cost. 195/1972). Tra le quali c'era anche l'art. 3, ma per la Corte in ogni caso «il divieto di trattamento differenziato in ragione della



religione praticata, qual è sancito dal primo comma dell'art. 3, non può trovare nella specie applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario nei termini risultanti dai patti lateranensi» (C. cost. 12/1972, ripresa nella n. 50/1975).

6 - In vista della revisione concordataria degli anni '80

Nella seconda metà degli anni settanta comincia i suoi lavori la commissione mista Governo – Santa Sede per la revisione del concordato e gli orientamenti dei giudici, svolgendosi in presa diretta, hanno la possibilità, più unica che rara, di influirvi e talvolta di farsi norma. Trapassa così disinvoltamente nell'accordo del 1984 anche l'appena ricordato *non liquet* sul caso Cordero. Infatti, il punto 6 del protocollo addizionale stabilisce, in relazione all'art. 10 dell'Accordo, che "La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo".

Ma è applicabile l'art. 7, la copertura costituzionale, anche al nuovo accordo? Pare di no, secondo un'autorevole e diffusa opinione dottrinarica, e tuttavia la Chiesa ha voluto così incamerare un'assicurazione per l'avvenire: che però - si potrebbe ripetere con Benedetto Croce a proposito dell'art. 7 Cost. - vale tanto quanto il biglietto di Ninon de Lenclos a Le Chastre prima che questi partisse per la guerra.

Tuttavia, è destinata ad un'efficacia ultrattiva anche la nuova linfa, che, per superare la frustrazione della giurisprudenza del ventennio precedente, i giudici ordinari traggono dalle sentenze della Consulta dei primi anni settanta. Essi utilizzano entrambi i filoni interpretativi elaborati in quelle sentenze, a cominciare da quello che sottrae alla materia pattizia alcuni aspetti di questioni pur da quella disciplinati, come l'efficacia civile dei provvedimenti e delle sentenze nei confronti di ecclesiastici e religiosi.

Nell'accordo del 1984 una spia di questa vivacità maggiore dei giudici verso il tema della laicità si coglie nell'interpretazione giurisprudenziale – sulla quale la Santa Sede prende occasione per "dichiararsi d'accordo" – "che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani". Non è difficile scorgere in questa



locuzione un richiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte suprema (Cass. 2919/1980) sulla sindacabilità dei provvedimenti disciplinari relativamente alla «non contrarietà all'ordine pubblico ed a specifiche leggi dello Stato» dei loro effetti ulteriori che in campo civile.

Anche la disciplina della giurisdizione sulle nullità matrimoniali appare nel nuovo accordo sostanzialmente riprodotto della giurisprudenza ma nella forma ridotta accolta dalla Corte costituzionale nelle sentenze 16 e 18 del 1982 e non nella forma integrale prospettata da vari giudici e dalle stesse sezioni unite della Cassazione, che, utilizzando il secondo dei filoni interpretativi indicati, avevano sollevato la questione di costituzionalità dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Ma in un primo momento la Corte si trova in posizione di *stand-by* e organizza una ben meditata fuga con la sentenza 1/77, pur significativa per l'ordine messo tra fonti concordatarie in senso stretto e in senso lato ed il riferimento dei principi supremi solo alle prime.

Denunciate di illegittimità sono le proposizioni normative dell'art. 17 l.m., ma – sostiene la Corte –, eventualmente esse “cadute, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929”. Questione irrilevante, quindi. Ma come? Non è nel potere della Corte (art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87) estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale all'intero sistema normativo, quando questo viene attaccato dal giudice *a quo* solo parzialmente e, come nel caso gli viene contestato dalla Corte, “sull'equivoco che le norme concordatarie siano estranee all'ordinamento statale, mentre queste lo sono in quanto norme pattizie”?

Non è un caso che ad analogo modo elusivo di procedere abbia fatto ricorso trent'anni dopo la Corte (sent. 369/2006) per sfuggire all'impatto con la legge 40/2004 sulla procreazione medica assistita, argomentatamente portata ad esempio di una “concezione laica della società, rispettosa della libertà coniugata alla responsabilità”¹¹. Infatti, anche qui è stata ritenuta inammissibile “una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma (il divieto di sottoporre l'embrione, prima dell'impianto, a diagnosi per l'accertamento di eventuali patologie) che, secondo l'impostazione della stessa ordinanza di rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della

¹¹ G. ALPA, *Laicità e diritto privato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2007, p. 39.



stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo «alla luce dei suoi criteri ispiratori».

Per tornare al matrimonio concordatario, le sezioni unite non si dettero per vinte e già il 31 marzo del 1977 riproposero la questione, stimolando implicitamente un notevole numero di corti d'appello a fare altrettanto. Ma la Corte le esaminerà solo cinque anni dopo, quando la situazione politica era ormai matura per una revisione dell'accordo (che sarà siglata due anni dopo), e perverrà alle prime sentenze dichiarative di illegittimità parziale dell'art. 34 del concordato (sentenze n. 16 e 18 del 1982). Una illegittimità praticamente totale si sarebbe ottenuta solo se si fosse ravvisato un principio di ordine pubblico nella convivenza oltre il termine annuale, entro il quale va fatta valere la nullità del matrimonio civile: e sul finire degli anni ottanta non mancarono sentenze della Cassazione orientate nel senso di dare rilievo alla «vitalità del matrimonio-rapporto» (Cass. 5354/1987; 5358/1987; 192/1988), ma intervennero poi le sezioni unite (Cass. 4700/1988) a dire che no, anche una nullità fatta valere oltre l'anno, ordinariamente a distanza di tanti anni, può trovare ingresso nel nostro ordinamento e sortire l'effetto civile di ripristinare lo stato libero dei coniugi.

7. La risalita degli anni '90: la laicità come non confessionalità

La terza accezione di laicità, messa in luce dalla Corte costituzionale nelle sue sentenze degli anni novanta, è la non confessionalità dello stato. Invero, se non la Costituzione – come avevano ingenuamente prospettato trent'anni prima i pretori di Mineo e di Martina Franca –, almeno l'accordo del 1984 non poteva lasciare dubbi in proposito laddove la Santa Sede prende espressamente atto che il principio della religione di stato non era più in vigore.

Ma davanti alle implicazioni della laicità la giurisprudenza continua a vacillare quando non proprio a puntare i piedi, come nel caso dei giudici amministrativi, nuovi protagonisti di un movimento reazionario, pur se formalmente ossequiente alla laicità, negli ultimi venti anni. Mi soffermerò brevemente – perché sono abbastanza note per la loro persistente attualità – sulle due questioni principali: la condizione di chi non si avvale, com'è suo espresso diritto, dell'insegnamento di religione cattolica nelle scuole; l'esposizione di un simbolo religioso come il crocifisso nelle scuole pubbliche. Su entrambe le questioni si manifesta uno iato più o meno profondo tra giudici ordinari e giudici amministrativi.

Sulla prima questione il Consiglio di stato convalida la trasformazione, operata dall'amministrazione scolastica, di un diritto



soggettivo in un'obbligazione alternativa: o insegnamento religioso cattolico o altra attività, studio individuale o comunque chiusura a scuola: perché il tempo-scuola è unico per tutti e risulta dalla somma delle ore destinate a ciascuna materia, compresa quella di religione che pure è facoltativa. Ma si tratta di una "facoltatività guidata" e quel diritto non è più che una "clausola di coscienza" laddove i giudici di palazzo Spada (sent. 1006/88) ricavano l'obbligazione dei non avvalentisi da un'intesa tra ministero p.i. e Cei, alla quale, per aver quegli alunni esercitato un diritto, sono estranei e che quindi non può inciderli. Ma al disinvolto superamento della distinzione di competenza tra fonti il Consiglio di stato giunge sulla premessa che dall'art. 9.2. dell'accordo "l'insegnamento di religione cattolica non è più considerato come estraneo alla scuola pubblica; non è più una mera concessione fatta alla Chiesa cattolica, rientrando, bensì, a titolo proprio nelle finalità dello Stato in ordine all'elevazione della cultura e della coscienza del singolo cittadino".

Il sofisma principale era che lo Stato, proprio perché non più etico ma laico, non rivendicava più come in passato il diritto di «educare in piena autonomia dal magistero della Chiesa» e non considerava più l'insegnamento di religione cattolica come «estraneo alla scuola pubblica», ma lo inseriva, «a titolo proprio, nelle finalità dello Stato in ordine alla elevazione della cultura e della coscienza del singolo cittadino», data la sua «connaturale religiosità». Quindi, «il giovane ha non solo il diritto ma il dovere di acquisire» l'insegnamento religioso conforme alla dottrina della chiesa, salva la sua libertà di coscienza: nel qual caso, tuttavia, deve svolgere obbligatoriamente un'attività alternativa.

Conclusione: se, allorché l'insegnamento religioso cattolico era obbligatorio, lo studente poteva essere esonerato ed autorizzato ad assentarsi, al contrario, proprio perché con il nuovo accordo è stato sancito il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento, egli non può più farlo: la fruizione di un minor tempo-scuola, quale consentita nel vecchio ordinamento, costituirebbe una «macroscopica discriminazione», «un'espulsione, sia pure temporanea, dall'attività e comunità scolastica», che lo stato laico non può ammettere («Dunque, avevamo scherzato!», commentò uno dei negoziatori dell'accordo del 1984¹²).

Vorrei sottolineare questo ragionamento paradossale, tipico del *iudex qui facit de albo nigrum*, perché è lo stesso che si rinviene dopo

¹² F. MARGIOTTA BROGLIO, *Una religione obbligatoria? Si era più liberali nel '29*, in «Corriere della sera», 10 gennaio 1989.



vent'anni nella sentenza sul crocifisso nelle aule scolastiche. Analogamente, infatti, con un adattamento – bisogna riconoscere: sobrio – di quella motivazione, il Consiglio sostiene ora che l'esposizione del crocifisso è del tutto coerente con la laicità, cui si appellano i ricorrenti, benché questi non se ne avvedano e facciano pure ricorso: «Ecco! Mi rimproverate la mia troppa bontà», come disse don Abbondio a Renzo. Che la presenza del crocifisso in classe possa essere avvertita come un condizionamento della coscienza da parte di non credenti o di agnostici o di appartenenti ad altre religioni è questione che neppure si pone: l'esposizione del crocifisso si giustifica, infatti, «per credenti e non credenti» perché esso simboleggia proprio i «valori civilmente rilevanti», sia pur evidenziandone direttamente l'origine religiosa; tanto quanto l'insegnamento religioso aveva come «fine proprio» gli stessi «valori della vita e convivenza civile», «considerandone la connaturale religiosità». (Cons. stato 556/06).

Il simbolo è religioso in senso stretto ma perciò appunto è compatibile con la laicità dello stato. Il simbolo è religioso, ma anche la laicità al fondo lo è, perché i valori civili che la sostanziano sono laici ma hanno un'origine religiosa e perciò ben possono essere simboleggiati dal crocifisso: anzi, «nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo». In questo scoperto gioco di parole c'è, come fu ben osservato a caldo sulla stampa¹³, «la più sprovvedutamente autorevole celebrazione del paradosso, dell'identità dei contrari».

Su entrambe le questioni i giudici ordinari si muovono in senso diametralmente opposto. Sull'insegnamento religioso furono i pretori a prendere sul serio il diritto affermato nel nuovo accordo e, attese la sostanziale ridicolizzazione operata dall'amministrazione e dal Consiglio di stato, ad investire della questione la corte costituzionale, che la risolse con la celebre sentenza 203/89, con cui la laicità fu dichiarata principio supremo dell'ordinamento costituzionale, e, visto che l'amministrazione non se ne dava per intesa, con la consecutiva 13/91, con la quale veniva stabilito lo stato di non obbligo dei non avvalentisi. Ai quali le sezioni unite della Cassazione (n. 1686/1997) riconosceranno in sede di regolamento di giurisdizione il diritto di adire il giudice ordinario per l'eventuale azione di danno contro l'amministrazione inadempiente.

Analogamente sulla questione del crocifisso la laicità verrà presa sul serio dalla Cassazione con la sentenza 6.4.2000 della IV sezione

¹³ F. MERLO, *Se il crocifisso nelle aule diventa simbolo di laicità*, in «la Repubblica», 16 febbraio 2006.



penale, non a caso finora oggetto di un'inconscia rimozione, o forse anche di una consapevole repressione, negli ambienti amministrativi ed invece assunta come punto di riferimento vincolante in argomentate decisioni da parte dei giudici ordinari (Trib. L'Aquila 22.10.2003) e, come ora si dirà, del Csm. Secondo la Corte suprema la laicità, implicando un "regime di pluralismo confessionale e culturale" (corte cost. 12.4.1989, n. 203), presuppone l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ma, d'altro canto, si pone anche come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi.

8 - P.M. e C.S.M.: la laicità nell'amministrazione della giustizia

Nel corso di indagini da parte della Procura di Torino sulle accuse di pedofilia lanciate da un giovane, in custodia cautelare per estorsione nei confronti di preti da lui accusati di pedofilia e non raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, il difensore dell'imputato in una nota ufficiale ha lamentato questa differenza di trattamento, sottolineando che "la perequazione trattamentale è, allo stato, esigenza primaria di credibilità istituzionale, oltre lo specifico, nei quartieri alti della terzietà laica nella resa di giustizia". Il procuratore della Repubblica ha immediatamente replicato all'avvocato, che a suo avviso "può star certo che la laicità dello stato è fermamente difesa" (*la Repubblica*, ed. Torino, 10.8.2007).

Credo sia la prima volta che viene invocato da un difensore, e non considerato fuori luogo dall'autorità giudiziaria, il principio di laicità nell'amministrazione dell'iniziativa penale: obbligatoria, certo, secondo Costituzione, ma soggetta ad ampi margini di discrezionalità quanto ai tempi e ai modi, per esempio nel ricorso alla custodia cautelare. L'esempio vale a sottolineare da un lato quanto la laicità sia messa a tema in ogni fase dell'amministrazione della giustizia - perfino in quella, più soggetta alla variabilità delle situazioni da indagare, dell'esercizio dell'azione penale - e d'altro lato quanto un'indagine su giudici e laicità più non possa arrestarsi alle sentenze ma debba estendersi anche ai provvedimenti interinali e ordinatori, compresi quelli legati allo svolgimento delle indagini preliminari: ancorché non ci si possa nascondere che un'indagine del genere ad ampio raggio è estremamente difficoltosa.



In questo spirito appare interessante dare uno sguardo ad un altro settore ordinariamente negletto, come quello dell'amministrazione della giurisdizione da parte del Consiglio superiore della magistratura. Sul rapporto tra C.s.m. e laicità sono interessanti almeno due provvedimenti: una delibera amministrativa ed una decisione disciplinare. La delibera 17.11.1994, assunta a maggioranza, riguarda l'esclusione di un candidato dal concorso per uditore giudiziario a motivo di una condanna, per cui era intervenuta poi la riabilitazione, per rifiuto del servizio di leva. In motivazione si esamina la giustificazione offerta dal candidato per il rifiuto (in quanto testimone di Geova) anche del servizio civile, siccome non alternativo ma solo sostitutivo dell'obbligo di leva, e se ne deduce che allora "la particolare concezione della sua fede religiosa (...) sia incompatibile con l'atteggiamento istituzionale doveroso degli appartenenti all'ordine giudiziario".

Salta in questa motivazione la distinzione degli ordini distinti, nella misura in cui si valuta e censura un precetto religioso dal punto di vista dell'ordinamento statale. Si potrebbe parlare di una laicità alla francese, cieca alle differenze, che finirebbe per escludere dai concorsi – come si osservò nella discussione (Fiandaca) – "tutti gli appartenenti ad una confessione religiosa, ciò che sarebbe in contrasto con norme fondamentali della Costituzione". Una concezione "etica assolutistica dello stato e delle sue leggi" (Pivetti), che per un verso perviene a giudicare nel merito "la convinzione religiosa e morale che lo ha spinto a fare ciò" e per altro verso, coltore il disvalore, trascura di operarne il necessario bilanciamento con "taluni valori costituzionali, come quello del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti" (Proto Pisani).

Il principio di laicità e di rispetto dell'ordine religioso avrebbe suggerito l'ammissione del candidato e l'attribuzione allo stesso del potere di valutazione dell'eventuale ostatività delle sue convinzioni religiose per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali al momento dell'eventuale ingresso in magistratura, e quindi del giuramento. Questa posizione affiorò nella discussione (Grosso, Proto Pisani) ma non ebbe esito.

Una posizione del genere è stata assunta in tempi recenti da un giudice del tribunale di Camerino, che da un certo momento in poi ha rifiutato di fare udienza finché non fosse stato rimosso dalle aule di tribunale il crocifisso (o in subordine ad esso giustapposta la menorah ebraica). La vicenda giudiziaria è nota ed è ancora in svolgimento. Qui ci si limita ad un esame dell'ordinanza 31.1.2006 della sezione disciplinare del Csm: la quale ritiene non manifestamente infondata



(formula tecnica - che preluderebbe all'eccezione di illegittimità costituzionale se non si trattasse nel caso di un atto privo di forza di legge, come una circolare ministeriale del 1926 - ma usata in senso non tecnico, come sinonimo addirittura di "convincente") la questione posta dal magistrato e propende quindi per la invalidità sopravvenuta della circolare ministeriale proprio alla luce del principio costituzionale di laicità dello stato. Cionondimeno, il provvedimento di sospensione viene comminato al magistrato perché egli non ha operato il doveroso bilanciamento tra la libertà di coscienza ed "altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante" (Cass. 6.4.2000, cit.), come nella specie la "indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia".

Non c'è spazio per entrare maggiormente nel merito della motivazione di questo provvedimento, per cui pende ricorso per cassazione. Interessa però rilevare il passaggio del Csm, dal 1994 al 2006, ad una laicità costituzionalmente orientata: che non giudica i limiti di compatibilità delle concezioni religiose con l'ordinamento dello stato ma, nel riconoscere al soggetto stesso il potere-dovere di valutare tale compatibilità (non solo all'ingresso ma anche) nel corso della carriera professionale, si riserva solo di valutare la ragionevolezza del bilanciamento operato (nella specie ritenuto squilibrato a motivo della volontarietà del rapporto d'impiego instaurato e della mancata considerazione dell'indeclinabile esigenza di giustizia).

9 - L'ultima giurisprudenza e le prospettive della laicità

Con molta cautela la laicità - "uno dei capisaldi della tolleranza e del dialogo", come ha scritto Claudio Magris¹⁴ - sta entrando nel lessico dei giudici. Forse è entrata in ritardo. Ancorché non molto più tardi rispetto al suo ingresso nel lessico comune. Ma d'altro canto, se laicità è nella sua essenza rispetto della distinzione degli ordini distinti, equidistanza, imparzialità¹⁵, in fondo eguaglianza, bisogna abituarsi a non vederla nominata ad ogni piè sospinto ed a scorgerla piuttosto nella trama nascosta, nel retroterra culturale della motivazione. Questa laicità

¹⁴ C. MAGRIS, *La storia non è finita. Etica, politica, laicità*, Milano, Garzanti, 2006, p. 21.

¹⁵ Cfr. le sentenze citate sopra al par. 2. Per economia di spazio ho limitato all'essenziale l'esame degli ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale, per cui rimando alla mia relazione *La fine del confessionismo e la laicità dello stato*, di prossima pubblicazione negli atti del convegno svoltosi all'università di Ferrara il 26-27 ottobre 2007 sul tema *La Carta e la Corte: la tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente*.



innominata, implicita, la si ritrova laddove i giudici debbono interpretare leggi uguali per tutti nei confronti di persone appartenenti a culture e religioni diverse ovvero leggi che pongono obblighi o divieti frutto di visioni religiose ancorché presentate come rispondenti piuttosto al diritto naturale o alla retta ragione.

Nel primo caso si rileva nella giurisprudenza della Cassazione un costante rifiuto delle *cultural defenses* invocate specie da cittadini islamici (ma il *leading case*, come si ricorderà, è quello di due coniugi testimoni di Geova: Cass. 13.12.1983) imputati di reati come i maltrattamenti in famiglia. Nel secondo si rileva lo sforzo di liberare norme ed istituti dalla loro carica ideologica di parte e di interpretarli in senso costituzionalmente orientato. Porto ad esempio la recente sentenza 16.10.2007, n. 21748, resa in una materia dominata da opposte visioni, anche religiose, sul diritto alla vita. In un punto di quella sentenza si accenna ad una visione del principio personalistico nel solco di quella laicità, che "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Di qui la sottolineatura che la nostra Costituzione "vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".

A me pare che anche questa sentenza, non diversamente da quelle che nominano esplicitamente il principio di laicità, si muova lungo il binario tracciato dai due divieti posti dalla Corte costituzionale con la sentenza 334/96 (a mio avviso il vero centro di convergenza e di durata del principio di laicità, nella 203/89 affermato in modo un po' enfatico ed astratto), comportante per lo stato "il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti" nonché – si può aggiungere logicamente – per la chiesa il divieto reciproco: quello di ricorrere ad obbligazioni di ordine civile per rafforzare l'efficacia dei propri precetti religiosi. Divieti che si potrebbero così tradurre: da un lato, lo stato non può assumere come presupposto la religione, non può usare la religione a fini di parte, non può avere una religione civile; reciprocamente, la chiesa non può assumere come orizzonte della propria azione pastorale il diritto dello stato, non può – sia pure ove i suoi *fideles* – *cives* fossero o divenissero



maggioranza democraticamente eletta – trasformare il diritto di tutti in diritto di parte, non può avere un diritto civile di ascendenza religiosa o “naturale”.

No alla chiesa *instrumentum regni*, no allo stato braccio secolare. Perché, al contrario, come ha scritto Rawls¹⁶, “conservare questa speranza e questi obiettivi significa opporsi all’idea di eguali libertà fondamentali per tutti i cittadini liberi ed eguali”. Spetta ai giudici garantire la violazione dell’eguale libertà e della connessa laicità dell’ordinamento contro le mutevoli maggioranze politiche: ma rispetto a questo compito l’ultima giurisprudenza ha evidenziato una crescente divaricazione tra giustizia amministrativa, tesa a tutelare frequentemente gli indirizzi governativi favorevoli al mantenimento dello *statu quo*, e giustizia ordinaria, volta con maggiore coerenza e risolutezza verso l’attuazione del principio supremo di laicità. Ad arbitrare il confronto sarà, come altre volte è accaduto, la Corte costituzionale, ma risulterà decisivo il processo di consolidamento di un “diritto vivente” improntato a laicità e, in ultima analisi, di diffusione della cultura del rispetto delle diversità nelle pieghe del corpo sociale del Paese.

¹⁶ J. RAWLS, *Un riesame dell’idea di ragione pubblica*, in *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, Torino, Edizioni di Comunità, 1999, p. 296.